

CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO PER L'EDUCAZIONE SESSUALE NELLE SCUOLE

Legge 9 giugno 2026, n. 104

Titolo

Disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie

Materie

Istruzione

Principali previsioni

- Le istituzioni scolastiche devono richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti maggiorenni per la partecipazione ad attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, previa messa a disposizione del materiale didattico [art. 1, co. 1,].
- In caso di mancata adesione alle attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, l'istituzione scolastica garantisce la fruizione di attività formative alternative, comunicate contestualmente alla richiesta di consenso informato preventivo [art. 1, co. 3].
- Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto, sulla base di criteri di comparazione e valutazione di titoli ed esperienza professionale, scientifica o accademica definiti dal collegio dei docenti stesso [art. 2].

Iniziativa

Governativa

Lecture e testi

I lettura

C.2423 (assorbe C.2271 e C.2278)

S.1735

Durata dell'esame parlamentare

Dal 23 maggio 2025 al 4 giugno 2026

(1 anno e 12 giorni)